

REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI

ASCENSORI E MONTACARICHI

**IMPIANTI DI MESSA A TERRA,
IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI**

INSPECTA S.R.L.

Sede legale e operativa	Corso Svizzera, 185, scala M 10149 Torino - Italia
P. IVA	10532430013
Tel.	+39 011 311 78 53
Fax	+39 011 070 87 17
E-mail	info@inspecta.it
Web	www.inspecta.it

		RSGQ 	RSGQ 	Presidente 
10	2025/09/01	Ing. Diego Ciccarelli	Ciccarelli	p.i. Carlo Maffei
REVISIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Il contenuto del presente documento è di proprietà esclusiva della Società Inspecta S.r.l..

Senza autorizzazione scritta della Società, il documento non può venire comunicato a terzi né riprodotto in tutto o in parte.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

INDICE

1. SCOPO.....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2.1. ASCENSORI E MONTACARICHI	4
2.2. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI.....	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3.1. RIFERIMENTI TRASVERSALI	5
3.2. ASCENSORI E MONTACARICHI	6
3.3. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI.....	7
4. DEFINIZIONI	8
5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.....	10
6. ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA	10
6.1. ACCESSO AI SERVIZI DI VERIFICA.....	10
6.2. PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE	11
6.2.1. GESTIONE DEI DATI DA PARTE DI IS ATTRAVERSO PROPRIO DATABASE	11
6.2.2. ASCENSORI E MONTACARICHI.....	11
6.2.3. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI.....	11
6.3. VERIFICHE PERIODICHE.....	12
6.3.1. ASCENSORI E MONTACARICHI.....	12
6.3.2. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI.....	13
6.4. VERIFICHE STRAORDINARIE.....	16
6.5. CONDIZIONI OSTATIVE ED EVENTUALE SOSPENSIONE PROVVISORIA DEL PARERE	16
6.6. CONSEGNA DEI VERBALI.....	17
6.7. REGISTRO DELLE VERIFICHE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	17
7. USO DEL VERBALE.....	17
8. USO DEL MARCHIO	18
9. RECESSO	18
10. RECLAMI E RICORSI.....	18
10.1. GESTIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI.....	18
11. CONTENZIOSI	19
12. RESPONSABILITÀ	19
13. IMPEGNI DI INSPECTA.....	19
14. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE.....	20
15. TARIFFE.....	21
16. CONDIZIONI DI PAGAMENTO	21
17. INFORMATIVA PRIVACY	21

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

DESCRIZIONE DELLE REVISIONI

Data	Revisione	Punti modificati	Descrizione modifica
2019/07/31	00	-	Emissione iniziale
2019/10/23	01	1; 3; 6.1; 8; 10; 14	Accoglimento rilievi documentali ACCREDIA
2020/10/01	02	1; 4; 6.5 6.6; 8	Accoglimento rilievi documentali ACCREDIA
2021/06/01	03	Estesi a tutto il documento per inserimento verifiche ex DPR 462/01	Accorpamento Regolamento ispezioni impianti DPR 462/01
2021/10/01	04	3.3; 6.5	Accoglimento rilievi documentali ACCREDIA; Aggiornamento normativo
2022/01/12	05	Logo, fax	Aggiornamento nuovo logo e numero di fax
2022/12/30	06	6.2 – 6.6	Accoglimento rilievi ACREDIA
2023/09/29	07	3.1-3.2-3.3-6.3.1-6.3.2-	Esame documentale Accredia del 4/09/2023
2024/09/05	08	6.2 - 14	Modifica tempistiche di eventuale ricusazione; Recesso dal contratto
2025/03/10	09	14	Obblighi del cliente
2025/09/01	10	Tutto il documento	Aggiornamento ragione sociale azienda

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

1. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria ai sensi:

- degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 così come modificato dal D.P.R. 8/2015 e D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23 in attuazione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE;
- degli artt. 4 e 7 del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462

Tale Regolamento, in ultima versione aggiornata, è disponibile sul sito web di Inspecta S.r.l. (www.inspecta.it), in seguito **IS**, e presso la sua sede sociale.

Su esplicita richiesta può esserne inviata copia in formato elettronico al Cliente.

Modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono gestite attraverso l'emissione di revisioni successive, nelle quali le parti modificate sono descritte in sintesi nella prima pagina dello stesso. **Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra IS ed il Cliente che, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara di accettarlo in toto e viene applicato sempre nella ultima revisione emessa al momento della verifica in campo.**

Qualora una nuova revisione del Regolamento preveda modifiche che hanno impatto significativo per il Cliente, se decise unilateralmente da IS (e non imposte da vincoli normativi/legislativi), IS provvederà a dare notizia tramite invio via email presso i riferimenti ultimi disponibili (PEC ove disponibile/fornita in fase contrattuale dal Cliente), garantendo al Cliente la facoltà di recedere, secondo le modalità di cui al cap. 9, in caso di dissenso. In ogni caso, è onere del Cliente verificare lo stato degli aggiornamenti sul sito web aziendale ed adeguarsi ad essi (come peraltro ribadito in ogni comunicazione di IS per invio dei verbali di verifica).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1. ASCENSORI E MONTACARICHI

Il presente Regolamento si applica alle attività di verifica periodica e straordinaria ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. di ascensori e montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi od usi privati, anche se accessibili al pubblico che il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare per il mantenimento in esercizio degli stessi. Nel caso di condomini, il proprietario è il condominio stesso e l'amministratore è il suo legale rappresentante.

Il presente Regolamento descrive impegni e responsabilità assunte da IS e dal Richiedente l'effettuazione di una verifica periodica o straordinaria.

2.2. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

Il presente Regolamento descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente ed Organismo per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici pericolosi ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01, della legislazione nazionale vigente e delle norme tecniche applicabili, nonché gli obblighi dell'Organismo in ordine all'espletamento di detta attività.

Le verifiche in oggetto sono attività di ispezione di terza parte e sono volte ad accertare la presenza e il mantenimento nel tempo di alcuni fondamentali requisiti di sicurezza previsti per l'utilizzo di impianti ed

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

apparecchiature elettriche in ambienti di lavoro richiamati anche dal Titolo IV, Capo III e dal Titolo XI, Capo II del D.Lgs 81/08.

Gli oggetti di ispezione sono quelli indicati dall'Art. 1 del DPR 462/01 e richiamati di seguito insieme ai rispettivi aspetti specifici per la valutazione dei requisiti di sicurezza:

- a) impianti di messa a terra: la verifica ha lo scopo di accertare che sia assicurata la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione, ove prevista;
- b) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: la verifica ha lo scopo di accertare che eventuali provvedimenti impiantistici, adottati a seguito di valutazione del datore di lavoro, siano adeguati al fine di contenere il rischio di perdita di vite umane o danni permanenti (rischio R1) in conseguenza di fulminazione diretta o indiretta di una struttura entro il livello accettabile stabilito dalla regola dell'arte;
- c) impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione: ai fini dell'applicazione del DPR 462/01 sono da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione quegli ambienti in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili così come gli ambienti in cui vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive. La verifica ha lo scopo di accertare che le installazioni elettriche presenti in tali ambienti siano correttamente progettate, selezionate, installate e mantenute in base alla valutazione del rischio del datore di lavoro e alla conseguente classificazione delle aree.

La natura del servizio esclude la possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di parte seconda o prima (consulenza, ecc.) nei confronti del Committente.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme e/o gli schemi di riferimento sono da ritenersi applicabili nella versione dell'ultima edizione pubblicata, fatto salvo il periodo di transizione eventualmente definito. L'elenco che segue riguarda le principali disposizioni tecniche e di legge applicabili e non è da ritenersi esaustivo.

3.1. RIFERIMENTI TRASVERSALI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";
- Guida ILAC P15 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- RG-01-04 Accredia: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione;
- RG-09 Accredia: Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA;
- Eventuali prescrizioni contenute in regolamenti tecnici, circolari o documenti emessi da Ministeri o altre Autorità competenti.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- Nuovo decreto di abilitazione del 17/01/2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

3.2. ASCENSORI E MONTACARICHI

- Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi agli ascensori;
- Direttiva 2014/33/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- Elenco delle norme armonizzate nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/33/UE. L'elenco aggiornato delle norme armonizzate è contenuto sul sito https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/lifts_en
- D.P.R. 30/4/99 n. 162: "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio";
- D.P.R. 08/19.01.2015: Regolamento ascensori e montacarichi
- UNI 10411-1:2021 Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE;
- UNI 10411-2:2021 Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE;
- UNI 10411-3:2016 Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1;
- UNI 10411-4:2016 Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2;
- UNI 10411-5:2017 "Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1";
- UNI 10411-6:2017 "Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2";
- Norma Armonizzata UNI EN 81-1:2010 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Parte 1: Ascensori elettrici";
- Norma Armonizzata UNI EN 81-2:2010 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Parte 2: Ascensori idraulici";
- UNI EN 81-3 Montacarichi inaccessibili;
- UNI CEN/TR 81-10:2009 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Elementi di base e interpretazioni - Parte 10: Sistema della serie di norme EN 81";
- Norma Armonizzata UNI EN 81-20:2014 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone";
- UNI EN 81-21 Ascensori nuovi in edifici esistenti;
- UNI EN 81-22 Ascensori inclinati;
- UNI EN 81-28 Teleallarmi;
- UNI EN 81-31 Montacarichi inaccessibili;
- UNI EN 81-41 Piattaforme elevatrici;
- Norma Armonizzata UNI EN 81-50:2014 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori";
- UNI EN 81-58 Resistenza al fuoco porte piano;
- UNI EN 81-70 Accessibilità;
- UNI EN 81-71 Antivandalismo;
- UNI EN 81-72 Antincendio;
- UNI EN 81-73 Comportamento in caso di incendio;
- UNI EN 81-77 Antisismici;
- UNI EN 81-80 Ascensori esistenti;
- UNI EN 12016 Immunità;
- UNI EN 13015 Manutenzione;
- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione);

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17: Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- DM 19/03/2015 “Accordo preventivo e deroghe”;
- D.P.R. 10/01/17 n. 23: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori;
- DL n. 600 del 31/08/1945 “Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati”;
- DPR n. 1767 del 24/12/1951 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato”;
- DPR n. 1497 del 29/05/1963 “Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato”;
- DM n. 1635 del 28/05/1979 “Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici”
- DM n. 587 del 09/12/1987 “Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici”;
- DPR n. 268 del 28/03/1994 “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici”;

3.3. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (1) “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
- C.1265:2020-08 (Appendice A) – “Guida alla gestione in qualità degli strumenti e delle misure per la verifica degli impianti elettrici”.
- UNI EN ISO 10012 – “Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione”.

Principali disposizioni normative inerenti alla sicurezza degli impianti elettrici:

- CEI 0-14: 2005 “Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
- CEI 64-8 e sue parti - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.” e Varianti.
- CEI 64-12 (Terza edizione) – “Guida all'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

- CEI 64-14: 2007 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”
- CEI 64-14; V1 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.
- CEI 64-17 “Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri”
- CEI-EN 50522:2011 “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.”
- CEI EN 61936:2014 (Classificazione CEI 99-2): “impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”; Parte 1: Prescrizioni comuni. Sostituita dalla Norma CEI EN IEC 61936-1:2022 (CEI 99-2), tuttavia rimane applicabile fino al 11/08/2024.
- CEI 11-1 – “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”.
- CEI 81-10 da 1-4 (EN 62305- da 1-4) “Protezione contro i fulmini- Parte 1: Principi generali - Parte 2: Valutazione del rischio – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”.
- CEI 81-29:2020 – “Linee Guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305”
- Serie di norme EN 60079 “Atmosfere Esplosive”
- CEI 31-30 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi”.
- CEI 31-33 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)
- CEI 31-34 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)
- CEI 31-35 - Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Classificazione dei luoghi pericolosi
- CEI 31-88 - Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili
- CEI 31-56 - Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)
- CEI EN 50281-3 “Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili”.
- CEI 31-56 “Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 50281-3 (CEI 31-52) “Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili”.
- CEI 64-4:1997 - Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico
- CEI 0-11
- CEI 81-2 - Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
- CEI EN 50110 - Esercizio degli impianti elettrici
- CEI 11-27:2021 – “Lavori su impianti elettrici”
- ILAC_P10_07_2020-1 ILAC “Politica sulla tracciabilità metrologica dei risultati delle misurazioni”

4. DEFINIZIONI

I termini e le definizioni contenute rispettano quanto riportato nei documenti legislativi e normativi di riferimento menzionate nel presente Regolamento e nel manuale di qualità di IS nella versione aggiornata.

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano le definizioni seguenti:

Cliente: il soggetto che richiede l'effettuazione di una verifica. Nel caso di condomini, Cliente è il condominio stesso e il suo legale rappresentante è l'amministratore condominiale. Il termine Richiedente o Committente vengono usati nella stessa accezione.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

Ente di Accreditamento: Organismo Nazionale di Accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, comma 11)

Ispettore (ISP): personale impegnato nelle attività di verifica periodica/straordinaria;

Verifica periodica (ascensori e montacarichi): attività di verifica biennale consistente in analisi documentali e funzionali dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Verifica periodica (impianti ai sensi del D.P.R. 462/01): attività svolta dall'Organismo Abilitato, che consiste nell'accertare che gli impianti elettrici rispondano ai requisiti necessari per garantire la protezione contro i contatti indiretti, la protezione contro i fulmini o adeguati provvedimenti per prevenire l'insacco di atmosfere o sostanze esplosive; l'attività consiste in un esame documentale, un esame visivo ed una serie di prove e di misure strumentali. Per impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini la periodicità della verifica è normalmente pari a CINQUE anni (ambienti ordinari). La periodicità è ridotta a DUE anni nei seguenti casi:

- Cantieri edili, di scavo, di demolizione (costruzioni, opere pubbliche, infrastrutture, ecc.);
- Locali medici o assimilabili (ospedali, ambulatori, studi medici, studi veterinari, centri estetici, ecc.);
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, così come definiti dalla Norma CEI 64-8 o comunque secondo le indicazioni della guida CEI 0-14.

La classificazione dell'ambiente deve essere comunicata dal Cliente in base alla valutazione del rischio dell'attività e alle considerazioni fatte in sede di progettazione dell'impianto elettrico. Per gli impianti elettrici installati in luogo con pericolo di esplosione la verifica ha sempre periodicità pari a DUE anni. La periodicità della verifica decorre dalla data di inizio verifica risultante nell'ultimo verbale.

Verifica straordinaria: attività di verifica avente carattere straordinario effettuata dopo la realizzazione di modifiche rilevanti dell'impianto, incidenti di notevole importanza oppure dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica, per la rimessa in esercizio di un impianto o per esplicita richiesta da parte del Cliente.

Ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

Montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

Verbale di verifica periodica/straordinaria: documento predisposto dall'Organismo per le annotazioni e le risultanze delle attività di verifica periodica/straordinaria.

Anomalie che pregiudicano l'esito della verifica: rilievo che segnala la presenza di una situazione di potenziale rischio per la sicurezza degli utenti ed evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili. Una o più anomalie di questo tipo determinano il risultato negativo della verifica con le conseguenti azioni da intraprendere da parte del Cliente.

Anomalie che non pregiudicano l'esito della verifica: condizione di assenza di elementi e/o di mancato rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo dell'impianto in condizioni di sicurezza ma che devono comunque essere risolti dal Cliente.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

Note: rilievi che non compromettono il funzionamento in sicurezza dell'impianto, spesso dipendenti da requisiti non cogenti, ma di cui si vuole portare a conoscenza il Cliente.

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di soggetti aventi titolo relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Responsabile Tecnico (RT): ingegnere individuato da IS ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti di Accredia, al fine di supervisionare gli ISP e garantire la revisione dei verbali, oltre che sovrintendere all'intero processo tecnico (strumenti, formazione, metodologie) che riguarda la verifica.

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, contro decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo.

5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA

IS nelle persone dell'Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Ispettori impegnati nelle attività di verifica garantisce la propria indipendenza nei confronti dei giudizi espressi in relazione alle attività di verifica.

L'accesso ai servizi offerti da IS viene concesso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta senza distinzione alcuna basata su dimensione aziendale, appartenenza ad associazioni o numero di impianti verificati.

Unica eccezione è rappresentata da quelle aziende sottoposte a provvedimenti legali restrittivi.

Al fine di garantire massima trasparenza e correttezza, IS precisa che il proprio personale non è soggetto ad indebite pressioni, interne o esterne, di qualsivoglia natura che possano condizionare negativamente il lavoro svolto. Il personale interessato alle attività di verifica non è coinvolto, direttamente o indirettamente, in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio, imparzialità e con l'integrità professionale. IS, inoltre, non svolge attività di commercializzazione, consulenza o assistenza tecnica relativamente ai prodotti rientranti nello schema di accreditamento né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA

6.1. ACCESSO AI SERVIZI DI VERIFICA

Il Cliente può accedere al servizio di verifica periodica/straordinaria richiedendo un'offerta specifica e fornendo tutte le informazioni necessarie alla redazione della stessa. I dati possono essere forniti tramite telefono, fax, e-mail o direttamente dal Richiedente ad un referente IS presso la sua sede.

Ricevuta la richiesta, IS analizza le esigenze del Cliente sulla base delle informazioni ricevute, richiedendo eventuali chiarimenti supplementari anche attraverso la predisposizione di un eventuale sopralluogo o la trasmissione di documentazione di supporto, nel caso di verifiche straordinarie.

Con il riesame effettuato, IS valuta la possibilità di poter eseguire correttamente la verifica secondo le specifiche richieste del Cliente con particolare riguardo alla localizzazione geografica dell'impianto e della disponibilità del personale di verifica.

Controllati tutti i parametri, viene inviata al Cliente un'offerta/contratto emessa da IS che riporta le condizioni economiche.

L'accettazione di tale offerta avviene con la restituzione da parte del Richiedente a IS del modello di contratto di verifica, allegato all'offerta emessa, debitamente sottoscritto.

Con la firma del contratto il Richiedente si impegna a:

- rispettare le condizioni economiche e le modalità di pagamento;
- accettare le disposizioni del presente Regolamento in quanto parte integrante del rapporto contrattuale sottoscritto con IS;

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

- accettare tutte le clausole contrattuali comprese quelle identificabili come vessatorie.

Dopo il ricevimento del contratto, IS procede al riesame dello stesso verificando la corretta compilazione dei campi. L'eventuale riscontro di carenze o inesattezze darà luogo a richieste di integrazioni o chiarimenti al Richiedente che saranno risolte prima di dare avvio alle attività. Il processo si conclude con l'accettazione dell'incarico da parte di IS con la controfirma del modulo contrattuale ed il successivo invio dello stesso al Cliente.

Successivamente la segreteria di IS assegna al contratto un numero di archiviazione che viene generato in automatico dal programma gestionale e che identifica in maniera univoca l'impianto e designa l'Ispettore che si occuperà dell'esecuzione dell'attività di verifica sulla base delle competenze possedute. IS conferisce all'Ispettore designato l'incarico dopo la pianificazione con il Cliente.

6.2. PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE

In fase di pianificazione IS comunica a mezzo mail al cliente la composizione del gruppo di verifica. La composizione dei membri del gruppo di verifica si intende accettata qualora non pervengano, entro 7 giorni lavorativi dall'invio, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale ritorsione.

6.2.1. GESTIONE DEI DATI DA PARTE DI IS ATTRAVERSO PROPRIO DATABASE

IS immagazzina tutti i dati forniti dal Cliente su proprio database, gestito mediante portale

Web, non esposto, bensì protetto tramite apposita VPN. Per tale motivo IS assicura che tutti i dati siano trattati con i necessari criteri di riservatezza e non ceduti a terzi se non su richiesta diretta del Cliente.

I dati saranno trattati nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti come indicato al CAP. 17.

6.2.2. ASCENSORI E MONTACARICHI

L'esecuzione dell'attività di verifica viene pianificata dal personale di IS, in genere, con tre mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza delle attività risultante dal proprio gestionale. La scadenza viene stabilita sulla base delle informazioni fornite dai sottoscrittori di nuovi contratti o sulla base della data di esecuzione della precedente verifica. IS incarica l'ispettore di effettuare le verifiche sugli impianti a lui affidati in verifica, previo contatto con il personale incaricato della impresa di manutenzione. La verifica viene svolta alla presenza dell'incaricato della impresa di manutenzione che è il solo autorizzato ad effettuare le manovre sull'impianto seguendo le istruzioni fornite dall'ispettore IS.

6.2.3. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

Con la firma del contratto o l'emissione di un ordine da parte del Cliente si attiva la Domanda Ufficiale di Verifica. IS si impegna a svolgere il servizio entro i termini concordati col Cliente o in assenza di tale indicazione entro tre mesi solari dalla Domanda.

Se non forniti in fase di richiesta d'offerta il Cliente dovrà trasmettere a IS, contestualmente alla Domanda ufficiale di Verifica:

- Data dell'ultima verifica;
- Oggetto della verifica (impianto di terra, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto elettrico pericoloso);
- Sistema e tensione di alimentazione dell'impianto elettrico;
- Tipo di attività e presenza di ambienti soggetti a normativa specifica (ambienti a maggior rischio in caso di incendio, locali medici, cantieri);
- Dati fiscali necessari per la fatturazione.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

Secondo quanto prescritto dal comma 3 dell'Art. 7bis del DPR 462/01, il Cliente deve comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo di Inspecta come organismo incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 462/01.

A valle della ricezione della domanda IS provvede ad aprire una procedura di incarico di verifica e ad assegnarla ad un Tecnico qualificato presente nel proprio elenco di verificatori abilitati.

L'ufficio Pianificazione di IS provvede a contattare il Cliente per la pianificazione di dettaglio in tempo utile per l'esecuzione della verifica entro i termini concordati. Una volta venuto a conoscenza del nome del Verificatore, il Cliente può ricusarlo entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica motivandone le ragioni; IS valuta la richiesta del Cliente e provvede ad assegnare la verifica ad altro Verificatore, dandone comunicazione al Cliente stesso.

IS è tenuta ad informare immediatamente il Cliente qualora non ci siano le condizioni per rispettare le scadenze di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Preposto non è disponibile per l'esecuzione delle prove entro le date di scadenza).

In sede di esecuzione della verifica IS si riserva di verificare i dati forniti dal Cliente in fase di formulazione del preventivo. La verifica viene svolta alla presenza dell'incaricato della impresa di manutenzione dell'impianto; laddove non sia presente, Inspecta deciderà se proseguire comunque la verifica. In ogni caso Inspecta non risponde di eventuali danni all'impianto o a quanto ad esso collegato.

6.3. VERIFICHE PERIODICHE

6.3.1. ASCENSORI E MONTACARICHI

L'attività di verifica periodica comincia con il controllo della documentazione presente sul posto:

- a) Libretto/registro dell'ascensore, con tutte le modifiche col tempo intervenute;
- b) Manuale d'uso e manutenzione e dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i.;
- c) Verbali delle verifiche straordinarie e periodiche precedenti per controllare che le prescrizioni siano state ottemperate;
- d) Annotazioni semestrali della impresa di manutenzione.

Dopo il controllo della documentazione, l'ISP procede all'esame funzionale dell'impianto verificando il funzionamento dei componenti di sicurezza dell'impianto e il loro stato di usura. Oltre ai componenti di sicurezza, durante la verifica vengono ispezionati anche i diversi ambienti che li contengono (ad esempio, il vano corsa, il locale rinvii se presente, il locale macchine, la fossa) nonché le relative vie di accesso.

Al termine della verifica ISP compila un verbale nel quale viene riportato l'esito della verifica, comprensivo delle misure e delle prove effettuate, oltre alle eventuali anomalie/note annotate nel corso della stessa. Il verbale di ispezione è sottoposto a riesame da parte del RT o SRT entro 10 gg lavorativi dalla data di redazione del verbale.

Nel caso in cui chi effettua il riesame non sia convinto di quanto riportato nel verbale di verifica, il verbale viene annullato e si procede con una nuova verifica in campo.

In caso di esito positivo della verifica, l'impianto potrà essere mantenuto in servizio dal Cliente. Al contrario, in caso di esito negativo, dovrà essere predisposto il fermo dell'impianto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 162/99 e s.m.i. previa comunicazione e trasmissione del verbale negativo, oltre che al Cliente e all'impresa di manutenzione, al Comune di competenza (entro 5 gg. lavorativi) tramite PEC, che adotterà le misure del caso. Il Cliente dovrà rimuovere tutte le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica. A lavori ultimati, il Cliente dovrà richiedere una verifica straordinaria prima della messa in servizio dell'impianto.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

Nel caso in cui durante le attività programmate di verifica periodica si renda necessaria una Verifica Straordinaria, l'ISP incaricato eseguirà le attività previste di verifica documentale per analizzare le modifiche intervenute e, se la documentazione è disponibile, effettuerà la Verifica Periodica/Straordinaria redigendo il relativo verbale di verifica. Tale situazione è disciplinata contrattualmente ed è prevista nel tariffario ufficiale.

6.3.2. IMPIANTI DI MESSA A TERRA, IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ED IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

Nel corso dell'ispezione ISP effettua:

- un esame della documentazione tecnica dell'impianto;
- un esame a vista finalizzato a valutare l'installazione e la conservazione dei componenti principali dell'impianto;
- una serie di prove e misure strumentali finalizzate a verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi, dei componenti e di altri provvedimenti necessari ai fini della sicurezza dell'impianto.

L'esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal Committente. *La persona incaricata dell'assistenza dal Datore di Lavoro diventa il responsabile dell'impianto ai sensi della Norma CEI 11-27.*

Tutte le prove previste per le diverse verifiche si intendono eseguite su un campione significativo di elementi, secondo i criteri stabiliti dall'Organismo e riportati nelle proprie procedure.

Per l'esecuzione delle prove sarà necessario togliere tensione per pochi minuti all'impianto.

A conclusione della verifica ispettiva ISP compila il Verbale di Verifica utilizzando il sistema di gestione informatico di IS per la verbalizzazione on line.

Il Verbale di verifica attesta l'esecuzione dell'ispezione ed il suo esito e contiene almeno i seguenti elementi:

- l'identificazione univoca del documento;
- un riferimento che lo renda riconducibile alla commessa;
- identificazione e firma (generalmente digitale) del verificatore;
- l'individuazione delle parti e dei componenti principali sottoposti a verifica;
- i riscontri numerici delle misure effettuate, con indicazione delle unità di misura, quando tali valori servono alla valutazione di conformità dell'oggetto/impianto verificato;
- l'esito degli esami e delle prove;
- le sigle aziendali degli strumenti utilizzati;
- la/e data/e di esecuzione della verifica;
- l'esito della verifica (positivo o negativo);
- data di emissione del verbale;

Qualora la verifica comporti una delle seguenti occorrenze, essa ha esito negativo:

- per impianti di terra, venga ravvisata una carenza di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- per impianti di protezione contro i fulmini, venga riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per la protezione delle persone dal rischio correlato alla fulminazione diretta o indiretta di una struttura rispetto a quanto richiesto a valle di valutazione del datore di lavoro;
- per impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, venga riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per prevenire il rischio di innesco di un'atmosfera o sostanza esplosiva rispetto a quanto richiesto a valle di valutazione del datore di lavoro.

Si ricorda che il verificatore è incaricato di pubblico servizio e come tale ha l'obbligo di segnalare le non conformità all'autorità di Vigilanza.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

Al termine della verifica ISP compila un verbale nel quale viene riportato l'esito della verifica, comprensivo delle misure e delle prove effettuate, oltre alle eventuali anomalie/note annotate nel corso della stessa. Il verbale di ispezione è sottoposto a riesame da parte del RT o SRT entro 10 gg lavorativi dalla data di redazione del verbale. Nel caso in cui chi effettua il riesame non sia convinto di quanto riportato nel verbale di verifica, il verbale viene annullato e si procede con una nuova verifica in campo.

In caso di esito negativo il Verificatore dà tempestiva informazione alla Direzione Tecnica che, valutata la correttezza del verbale, provvede a notificare a mezzo PEC alle autorità di Vigilanza per il seguito di competenza entro 5 giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica.

VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Area 1)

La verifica ha lo scopo di accertare la rispondenza alle norme (CEI EN 62305) delle misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio di una struttura. Le prove eseguite hanno lo scopo di accertare efficacia, idoneità e mantenimento del livello di sicurezza dell'impianto.

Per lo svolgimento della verifica il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di IS la seguente documentazione:

- a) valutazione del rischio di fulminazione;
- b) progetto dell'impianto di protezione contro i fulmini;
- c) dichiarazione di conformità;
- d) eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- e) disegni e planimetrie;
- f) registrazione dei controlli di manutenzione;
- g) comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. A).

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra;
- prove di continuità degli elementi costituenti l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (captatore, discese, ecc.).

VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER I SISTEMI DI I CATEGORIA (BT, Area 2)

La verifica ha lo scopo di accertare l'efficienza dei provvedimenti per la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione in caso di guasto sul sistema di I categoria.

Per lo svolgimento della verifica il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di IS la seguente documentazione:

- a) progetto;
- b) dichiarazione di conformità;
- c) eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- d) schemi elettrici;
- e) planimetrie;
- f) registrazione dei controlli di manutenzione;
- g) comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. B).

Tuttavia, fermi restando gli obblighi di legge in capo al datore di lavoro, si potrà procedere all'espletamento di questo tipo di verifica anche in carenza della documentazione tecnica, sotto la responsabilità del verificatore se:

- l'impianto non ricade nel campo di applicazione di normative specifiche (luogo ordinario) o è comunque possibile considerarlo "semplice" (un solo punto di alimentazione, anche in condizioni di emergenza, estensione limitata, ecc.)

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

- il datore di lavoro, sotto la propria responsabilità, fornisce indicazioni esaustive circa la destinazione d'uso degli ambienti;
- le caratteristiche e le condizioni dell'impianto sono tali da consentire di esprimere un giudizio.

Sul verbale sarà comunque segnalata la carenza di documentazione.

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra;
- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali.

VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER SISTEMI DI II E III CATEGORIA (MT/AT, Area 3)

La verifica ha lo scopo di accertare l'efficienza dei provvedimenti per la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione sia in caso di guasto sulla rete di alimentazione (sistema di II o III categoria) che in caso di guasto sulla rete di distribuzione (sistemi di I ed eventualmente di II categoria).

Per lo svolgimento della verifica il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di IS la seguente documentazione:

- a) progetto;
- b) dichiarazione di conformità;
- c) eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- d) schemi elettrici;
- e) planimetrie;
- f) comunicazione dei parametri di esercizio rete da parte dell'Ente distributore di energia elettrica (corrente di guasto monofase a terra I_f e tempo di eliminazione del guasto t_f);
- g) registrazione dei controlli di manutenzione;
- h) comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. B).

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico (caduta di tensione o iniezione di corrente elevata);
- rilievo delle tensioni di contatto (solo nel caso in cui la tensione totale di terra ecceda i limiti previsti dalla norma);
- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- misure di impedenza dell'anello di guasto quando la protezione contro i contatti indiretti per guasto BT è assicurata mediante coordinamento con la corrente di intervento di dispositivi contro le sovracorrenti;
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali.

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (Area 4)

La verifica ha lo scopo di accertare che l'insieme delle apparecchiature e dei componenti elettrici installati in luogo con pericolo di esplosione sia rispondente al progetto, installato e mantenuto in base alla valutazione del rischio del datore di lavoro e alla conseguente classificazione delle aree. Il pericolo di esplosione può essere determinato dalla formazione di atmosfera con gas, vapori nebbie o polveri infiammabili o dalla presenza di materie esplosive.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

Qualora il pericolo derivi dalla possibile formazione di atmosfera esplosiva, in ragione dell'art. 296 del D.Lgs. 81/08, la verifica di cui al DPR 462/01 è obbligatoria solo nel caso di impianti elettrici installati in aree classificate come Zona 0, Zona 1, Zona 20 o Zona 21.

Per lo svolgimento della verifica il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di IS la seguente documentazione (in grassetto i documenti indispensabili al fine della corretta esecuzione della verifica e dell'emissione del parere):

- a) elenco delle sostanze pericolose;
- b) nel caso di gas/vapori/nebbie la scheda di sicurezza recante la temperatura di accensione delle sostanze pericolose;
- c) elaborati grafici con la classificazione e l'estensione delle aree pericolose in pianta e in sezione;
- d) progetto dell'impianto elettrico con evidenza dei modi di protezione adottati;
- e) elenco dei componenti installati in area pericolosa;
- f) certificati di prodotto o evidenza della conformità dei componenti e apparecchiature installate al modo di protezione previsto;
- g) relazioni tecniche specialistiche (es. sistemi a sicurezza intrinseca);
- h) schemi elettrici;
- i) registrazione dei controlli di manutenzione;
- j) denuncia (ex Mod. C);
- k) omologazione.

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista approfondito dell'impianto.

6.4. VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie hanno l'obiettivo di verificare il ripristino delle condizioni normali di funzionamento dell'impianto a seguito:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) incidenti di notevole importanza, anche non seguiti da infortunio;
- c) modifiche costruttive all'impianto;
- d) attivazione dell'impianto (ex art. 12 comma 2 bis del DPR 162/99 e s.m.i.)

Le verifiche possono essere effettuate anche sulla base di richieste motivate da parte del Cliente seguendo le stesse modalità previste per le verifiche periodiche. Sul piano operativo, le verifiche straordinarie seguono le stesse modalità previste per le verifiche periodiche.

L'unica eccezione è rappresentata dalle verifiche richieste a fronte di modifiche apportate agli impianti che richiede l'invio e l'esame preliminare della documentazione relativa agli interventi realizzati e la predisposizione di un eventuale sopralluogo.

Nel caso in cui venga richiesta una verifica straordinaria di un impianto con scadenza, per la periodica, inferiore a 3 mesi, questa viene assegnata all'ISP che ha ricevuto l'incarico di effettuare la verifica periodica dello stesso impianto. In tal caso, l'ISP eseguirà la Verifica Straordinaria contestualmente alla Periodica. Tale situazione è prevista nel tariffario ufficiale.

6.5. CONDIZIONI OSTATIVE ED EVENTUALE SOSPENSIONE PROVVISORIA DEL PARERE

In caso di condizioni che ostano all'esecuzione della verifica, non imputabili a IS (es. mancanza dei documenti essenziali di cui ai punti precedenti, impossibilità di accesso a parti essenziali degli impianti, mancanza temporanea

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

delle condizioni di sicurezza per l'esecuzione, ecc.), ISP ha facoltà di sospendere provvisoriamente la verifica e l'emissione del parere tecnico di competenza.

La sospensione viene notificata al Cliente per iscritto (con apposito verbale di sopralluogo) insieme alle relative motivazioni e ai tempi richiesti per la rimozione delle cause ostative. All'atto della sospensione l'Organismo può richiedere il pagamento delle prestazioni erogate fino alla sospensione sulla base dei costi sostenuti e fino a un massimo pari all'importo complessivo della verifica (ove sia valorizzato tale importo in offerta, quest'ultimo prevale).

In caso di sospensione provvisoria della verifica nessuna responsabilità può essere ascritta ad IS per l'eventuale superamento dei termini di esecuzione concordati, siano essi derivanti da obbligo di legge o accordo contrattuale.

La verifica potrà essere conclusa solo all'atto della rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione; se questa non avviene nei tempi richiesti IS, questa si riserva di non portare a termine la verifica ritenendo risolto ogni impegno assunto, senza ulteriore onere per il Cliente se non quanto addebitato a seguito della sospensione.

Resta inteso che la sospensione della verifica e l'iter sopra esposto, avviene prima della possibilità di accertare la conformità di requisiti essenziali di sicurezza degli impianti soggetti a verifica, i quali, se accertati non conformi, farebbero ricadere la verifica nel caso in cui IS rilascerà un verbale con esito negativo secondo quanto indicato in 6.3.1 e 6.3.2.

6.6. CONSEGNA DEI VERBALI

Al termine della verifica, ISP provvede a compilare il verbale che trasmette alla sede centrale di IS per sottoporlo al controllo ed alla validazione. Al termine del processo di revisione e validazione, il verbale viene inviato all'incaricato del servizio di manutenzione ed al richiedente, da parte di IS, entro 40 gg dalla data del rilascio. Qualora durante il riesame del verbale della verifica compilato da ISP, IS ritenga opportuno effettuare ulteriori approfondimenti, IS ha facoltà di effettuare un nuovo sopralluogo in campo presso l'impianto oggetto della verifica, con oneri a carico dell'organismo.

Terminata la riverifica, l'ISP redige il nuovo verbale, che, approvato sempre da IS, viene inoltrato al richiedente e alla impresa di manutenzione con una lettera nella quale vengono spiegate le ragioni della modifica.

È facoltà del cliente, che ne fa richiesta esplicita tramite comunicazione email, richiedere copia in formato elettronico della checklist compilata dall'ispettore in sede di verifica.

6.7. REGISTRO DELLE VERIFICHE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

IS predispone e mantiene aggiornato un elenco dell'attività svolta. Tale elenco viene messo a disposizione dell'Ente di Accreditamento e delle Autorità competenti, su richiesta.

Le copie dei verbali vengono conservate da IS per un periodo di 10 anni secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

7. USO DEL VERBALE

Il Cliente può utilizzare il verbale di verifica periodica/straordinaria per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti purché sia evidente la correlazione con l'oggetto della verifica.

Il verbale può essere riprodotto dal Cliente, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

L'utilizzo del verbale in maniera difforme da quanto previsto nel presente paragrafo autorizza IS ad adottare provvedimenti opportuni nei confronti del Cliente, ivi compreso il ricorso ad azioni legali.

8. USO DEL MARCHIO

Il logo Inspecta, può essere usato solo da parte dei Clienti di IS in possesso di verifiche in vigore condotte ai sensi dei predetti artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i., limitatamente alla segnalazione della avvenuta verifica sugli impianti oggetto di esecuzione. L'apposizione è eseguita direttamente dal personale di Inspecta incaricato.

Nel rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", l'uso del logo di Accredia, come pure quello di IS, da parte del Cliente, è vietato.

9. RECESSO

In caso di modifica al presente Regolamento, il Cliente ha diritto di recedere in forma scritta per il tramite di lettera raccomandata da inviare a Inspecta S.r.l. – C.so Svizzera 185, scala M – 10149 – TORINO o per via elettronica all'indirizzo di posta certificata inspecta@pec.it.

10. RECLAMI E RICORSI

I ricorsi e i reclami che pervengono a IS sono trasmessi al responsabile della qualità e al RT. In caso di ricorso lo stesso verrà comunicato anche alla direzione.

I ricorsi e i reclami nonché i documenti ad essi associati sono raccolti in un dossier da parte del responsabile della qualità. Non sono presi in considerazione reclami e/o ricorsi non scritti.

I reclami e ricorsi devono essere trasmessi a:

Inspecta S.r.l.

CORSO SVIZZERA, 185, scala M – 10149 – TORINO

PEC: inspecta@pec.it

All'Attenzione della Direzione e specificando che si tratta di un Reclamo o un Ricorso.

10.1. GESTIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI

Il Cliente ha la facoltà di presentare ricorso contro le decisioni e/o le attività svolte da IS indirizzandoli all'Organismo ed esponendo le ragioni del dissenso.

Ricevuto il ricorso, RT risponde in tempi brevi (indicativamente 20 giorni) al Cliente al fine di comunicare il ricevimento dello stesso e la sua presa in carico e provvede ad avviare la relativa istruttoria di gestione.

Tutti i soggetti aventi titolo hanno la facoltà di presentare reclamo contro le decisioni e/o le attività svolte da IS indirizzandoli all'Organismo ed esponendo le ragioni del dissenso.

Ricevuto il reclamo, RT risponde in tempi brevi (indicativamente 20 giorni) ai soggetti aventi titolo, al fine di comunicare il ricevimento dello stesso e la sua presa in carico e provvede ad avviare la relativa istruttoria di gestione.

Il RT al fine di trattare correttamente il reclamo/ricorso deve coinvolgere il responsabile dell'organismo e sentire il parere di uno o più esperti nella materia attinente al reclamo/ricorso ricevuto. Se lo reputa opportuno può sentire anche la persona interessata (reclamante).

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

L'Organismo effettua quindi gli opportuni accertamenti dando riscontro scritto dell'esito al reclamante entro 60 giorni dall'avvio dell'istruttoria (salvo casi di particolare complessità).

IS garantisce che la valutazione dei reclami/ricorsi ricevuti viene comunque effettuata da personale non direttamente coinvolto nel reclamo/ricorso stesso.

11. CONTENZIOSI

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta da IS è competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

12. RESPONSABILITÀ

IS si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di verifica, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del Cliente.

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità del richiedente e di IS e gli impegni reciproci che devono essere rispettati al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica.

13. IMPEGNI DI INSPECTA

IS si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e a svolgere le attività verifica periodica e straordinaria secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal presente regolamento e nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza.

Con riferimento alla imparzialità, IS garantisce che le persone incaricate dello svolgimento delle attività di verifica e la propria struttura organizzativa sono libere da pressioni di qualsivoglia natura che possano pregiudicare l'imparzialità di giudizio.

IS garantisce che tutto il proprio personale ha ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere ed è in possesso dei DPI individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

In relazione alla indipendenza, IS dichiara che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate dello svolgimento dell'attività di verifica non sono il progettista, consulente, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore degli impianti oggetto di ispezione né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti e di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica ispettiva.

In relazione alla riservatezza, IS si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di natura confidenziale delle quali viene a conoscenza nei rapporti con il Cliente, estendendo tale obbligo a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività oggetto del presente Regolamento. Fornirà tali informazioni ove previsto o richiesto da disposizioni di legge dandone avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

In riferimento alla periodicità delle verifiche, IS recepisce la periodicità della verifica in funzione dei riferimenti legislativi (prevalenti) e della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro (in particolare per il D.P.R. 462/01).

IS garantisce le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Cliente dallo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

IS si impegna a comunicare al Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento o delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento. In queste circostanze IS non può essere considerata responsabile di eventuali danni che possano derivare al Cliente. Nei casi suddetti, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso e oneri aggiuntivi.

IS si impegna ad informare la propria Clientela, specie quella con contratti più datati, attraverso posta elettronica o posta tradizionale circa le modifiche subite dai regolamenti.

IS non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora queste dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Cliente.

14. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente si impegna a:

- fornire al personale IS tutte le informazioni e i documenti richiesti al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione dell'attività di verifica, garantendo completezza e veridicità;
- fornire i recapiti del soggetto incaricato delle attività di manutenzione dell'impianto al fine di consentire al personale IS di entrare in contatto con lo stesso e di pianificare l'attività;
- predisporre le autorizzazioni necessarie a consentire al personale IS l'accesso alle aree interessate allo svolgimento delle attività di verifica, anche se affiancato da personale dell'Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA o di altri organi interessati;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza eventuale di ispettori dell'Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA o di altri organi interessati in veste di osservatori previa comunicazione da parte IS;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza di ispettori IS in affiancamento o addestramento agli ispettori impegnati nell'attività di verifica o di ispettori IS impegnati in veste di osservatori per attività di monitoraggio sul campo;
- comunicare ad IS eventuali variazioni nei dati forniti, segnalando tempestivamente eventuali incidenti, guasti e modifiche subiti dall'impianto;
- non presentare domanda di ispezione per lo stesso impianto ad altro Organismo di Ispezione;
- segnalare a Inspecta, prima della pianificazione della verifica, la presenza di impianti in stato di fermo a causa di verifiche precedenti con esito negativo (in tal caso, la pianificazione è resa possibile solo in caso di interventi atti ad eliminare i motivi del fermo impianto, che devono essere prontamente comunicati ad Inspecta);
- provvedere ai pagamenti nei tempi e modi previsti dai contratti sottoscritti con IS;
- consentire agli ispettori IS l'accesso agli impianti in condizioni di sicurezza;
- mettere a disposizione degli ispettori IS, all'atto della verifica, la documentazione tecnica definita ai precedenti capp. 6.3.1 e 6.3.2;
- nel caso di verifica dell'impianto di messa a terra, agevolare l'esecuzione di tutte le prove e in particolare prevedere brevi interruzioni dell'energia elettrica su tutto l'impianto o su alcune sue parti, anche sensibili, per la prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- fornire gli elementi per stabilire la periodicità delle verifiche, quando questa dipende dalla propria valutazione del rischio;
- informare IS circa i rischi presenti presso la propria attività in modo che l'organismo possa valutare i rischi interferenziali e dare in ogni caso corretta e tempestiva informazione agli ISP incaricati;
- comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo di Inspecta come organismo incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 462/01;
- segnalare tempestivamente a IS eventuali modifiche dei dati forniti in sede di stipula del contratto;
- segnalare tempestivamente a IS eventuali incidenti occorsi nell'ambito dell'esercizio degli impianti.

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

- accettare l'esito delle verifiche, fatto salvo la possibilità di presentare ricorso, procedendo all'arresto dell'impianto in caso di esito negativo delle stesse e alla rimozione delle cause che ne hanno determinato l'esito negativo prima di richiedere la verifica straordinaria;
- ottemperare alle reiterate prescrizioni segnalate nei precedenti verbali di verifica;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento.

Il mancato rispetto da parte del Richiedente degli impegni diretti a garantire l'accesso all'impianto comporta la facoltà da parte di IS di addebitare i costi al Richiedente per la mancata esecuzione dell'attività di verifica.

In caso il Cliente non rispetti anche un solo impegno di cui sopra, IS può sospendere l'intervento ed è libera da ogni obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

15. TARIFFE

IS elabora e trasmette, ad ogni azienda Richiedente la quotazione, una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative agli aspetti tecnici e di costo.

La parte economica viene valutata sulla base di un tariffario relativo a diverse voci:

- singole attività, siano esse relative a ispezioni
- spese (che possono talora essere inglobate nella voce precedente)
- attività straordinarie (fatturate solo nel caso si rendano necessarie).

Sono inoltre stabilite le condizioni di fatturazione e di pagamento.

Nota per gli impianti di cui al D.P.R. 462/01

Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4 del D.P.R. 462/01 sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

16. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Gli importi relativi alle attività svolte devono essere versati a IS secondo quanto stabilito nell'offerta accettata dal Richiedente.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti in offerta, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

17. INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 in materia di tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.

Gentile Cliente,

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

Le presenti informazioni sono rese all'Interessato in conformità alla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali al fine di illustrare le modalità di trattamento dei Suoi dati da parte di Inspecta S.r.l. (in seguito IS). Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

II TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Inspecta S.r.l. (P.IVA 10532430013), C.so Svizzera, 185, 10149 Torino, Tel. 011.31.17.853, sito web: www.inspecta.it – e-mail: privacy@inspecta.it

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il trattamento effettuato potrà riguardare i **dati personali “comuni”**, vale a dire quelli che permettono l'identificazione diretta (quali, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici) e/o indiretta (quale, ad esempio, il codice fiscale, P.IVA) di una persona fisica o giuridica (“interessato”), incluso indirizzo posta e indirizzo e-mail.

LE FINALITÀ E LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento perseguirà le seguenti finalità della corretta e completa esecuzione dell'incarico affidato e della corretta gestione dell'attività imprenditoriale in relazione agli adempimenti imposti dalle normative vigenti.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è basato sull'esecuzione di misure precontrattuali od obblighi contrattuali ed è necessario per poter adempiere al mandato.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I Dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti che svolgono per conto di IS compiti di natura tecnica od organizzativa, funzionali per la fornitura del servizio richiesto.

I soggetti che trattano i dati per conto di IS sono stati autorizzati Responsabili del trattamento dei Dati attraverso specifica autorizzazione scritta.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI PER LA SUA DETERMINAZIONE

I dati personali degli utenti saranno conservati da IS, in conformità alla normativa vigente in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

IS, a fronte della richiesta dell'interessato, si impegna a provvedere alla cancellazione dei dati personali del richiedente, entro un termine ragionevole e conforme alla normativa vigente. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione: la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'Interessato, così come descritto nelle finalità sopraindicate e l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

L'Interessato potrà in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al Titolare IS, esercitare i diritti, fra cui:

REGOLAMENTO ISPEZIONI – DPR 8/2015 E DPR 462/01

Rev. 10 – 2025-09-01

- revoca del consenso;
- accesso ai dati personali;
- rettifica dei dati personali;
- cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei dati personali;
- limitazione del trattamento dei dati personali;
- opposizione al trattamento dei dati personali;
- portabilità dei dati personali;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente, qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo.

COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati è un obbligo contrattuale. Quale requisito del contratto è necessario per la sua conclusione e per la conseguente erogazione dei servizi richiesti.

Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati non permetterà l'instaurazione del rapporto contrattuale con la conseguente impossibilità di fornire il servizio.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e sarà effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza.

EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali raccolti per le finalità di cui al presente modulo potranno essere comunicati, oltreché a collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, anche alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Organismi di Accreditamento (ACCREDIA)
- Autorità Giudiziaria e/o amministrativa
- Responsabili esterni del trattamento
- Società che prestano servizi di assistenza informatica al Titolare del Trattamento.
- Studi Legali

LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati personali rilasciati dagli interessati potranno essere trattati presso la sede legale: C.so Svizzera, 185 - 10149 Torino, Tel. 011.31.17.853 e presso i soggetti autorizzati Responsabili del trattamento dei dati.

Non saranno trasferiti dati in Paesi Terzi non appartenenti all'Unione Europea.